

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 56 del 27 febbraio 2007 era stata approvata la concessione in uso alla Società Bocciofila Cuneese del terreno in Cuneo, Via Ghedini, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 91, mappale n. 880/parte, per una superficie di circa mq. 2.500, per la durata di anni 30 a far data dal 1^a marzo 2007, al canone simbolico di € 10,00/annui, per la realizzazione di nuovi campi di gioco per le bocce - in numero pari a quelli oggi esistenti – ed una costruzione ad uso sede sociale, che alla scadenza della concessione rimarranno in disponibilità del Comune, il tutto senza alcun onere per il Comune stesso;
- in seguito ad una mutata tempistica per quanto riguarda i lavori sull'area attualmente occupata dalla Bocciofila l'area non è ancora stata consegnata all'associazione sportiva;
- di conseguenza, occorre aggiornare la bozza di contratto approvata con la previsione di nuovi termini per l'inizio della concessione – 1^o maggio 2009 – e, di conseguenza, per l'esecuzione dei lavori – 9 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e Demografico Dott. Pietro Tassone, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, per i motivi di cui in premessa, la propria deliberazione n. 56 del 27 febbraio 2007 per quanto attiene la decorrenza – 1^o maggio 2009 – e, di conseguenza, per l'esecuzione dei lavori – 9 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione in uso alla Società Bocciofila Cuneese – cod. fisc. 80009950041 - del terreno in Cuneo, Via Ghedini, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 91, mappale n. 880/parte, per una superficie di circa mq. 2.500 ed alle condizioni di cui all'allegata nuova bozza di convenzione;
- 2) di dare atto che il Dirigente del Settore che, ai sensi dell'art. 14 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” interverrà alla stipula dell'atto, potrà rendere tutte le dichiarazioni all'uopo necessarie, anche integrative, e fare quant'altro occorra per dare esecuzione al presente provvedimento;
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Arch. Virginia Ghibaudo – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere vista la necessità di procedere al più presto alla realizzazione delle nuove strutture;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ANNO 2009

REP.N.

COMUNE DI CUNEO

CONCESSIONE IN USO PER ANNI TRENTA ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA CUNEESE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CUNEO, VIA GHEDINI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove) addì .. (.....) del mese di in Cuneo, Via Roma n. 28, in una sala al primo piano del Civico Palazzo.

-----2009 -----

Avanti a me **PANDIANI Dott. Pietro**, Segretario Generale del Comune di Cuneo, senza intervento di testi cui i Signori comparenti, idonei a sensi di legge, hanno d'accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi, da una parte:

- Signor **TASSONE Dott. Pietro**, nato a il e residente in Cuneo, Dirigente del Settore Legale e Demografico del Comune di Cuneo che ai sensi dell'art. 14 – 1° comma del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, interviene quale rappresentante del Comune di Cuneo (C.F. 00480530047) nel cui interesse agisce e stipula in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. del

e dall'altra:

- Signor **GHIBAUDO Agostino**, nato a il, residente in,, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della **Società Bocciofila Cuneese** - con sede in Cuneo – Viale Angeli, cod. fisc. 80009950041.

Detti Signori comparenti della cui identità personale e qualifica sono

personalmente certo, con il presente pubblico atto stipulano quanto segue:

convengono quanto segue

Art. 1 – Il Comune di Cuneo concede in uso alla Società Bocciofila Cuneese, che accetta, l'area sita in Cuneo, Via Ghedini, censita al Catasto Terreni al Foglio n. 91, mappale n. 880/parte, della superficie di circa mq. 2.500, come meglio individuata nell'allegata planimetria.

Art. 2 – La Società Bocciofila Cuneese trasferisce sul terreno concesso in uso la propria sede, previa la realizzazione di nuovi campi di bocce – in numero di pari a quelli oggi esistenti nell'attuale ubicazione in Viale Angeli – e di una costruzione ad uso sede sociale della superficie di mq. 100 circa, con un locale interrato ad uso cantina di mq. 30 circa.

Art. 3 – La durata della concessione in uso è di anni trenta con decorrenza dal 1[^] maggio 2009, a condizione che le opere di cui all'art. 2 vengano realizzate entro 9 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, pena la decadenza.

Art. 4 – Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 si dovrà provvedere alla redazione ed alla presentazione ai competenti uffici di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'ottenimento delle dovute autorizzazioni, concessioni e/o permessi di costruire e per la verifica dei requisiti di sicurezza ed agibilità dell'impianto; sarà inoltre necessario redigere le necessarie variazioni catastali, fornendone copia al Comune di Cuneo. Analogamente dovrà essere fornita copia delle certificazioni ed attestazioni di conformità degli impianti.

La Società Bocciofila dichiara di essere a conoscenza che nel sottosuolo lato sud dell'area vi è tracciato della Est-Ovest.

Di conseguenza tutte le eventuali opere che vi dovessero insistere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte al fine di evitare ogni e qualsivoglia danno alla struttura sottostante.

Tutti i lavori dovranno, comunque, essere concordati con il competente Settore Gestione del Territorio.

Le opere, eseguite a norma in ogni loro componente ed impianto, senza alcun onere per il Comune, verranno automaticamente acquisite dal Comune stesso.

Pertanto la Società Bocciofila rinuncia espressamente ad ogni e qualsivoglia credito o ragione in genere verso il Comune di Cuneo per le opere e migliorie apportate.

Qualsiasi danno potesse derivare alla proprietà comunale o a terzi, compresi anche quelli eventuali arrecati alla struttura interrata del tracciato della Est-Ovest, in dipendenza dei lavori di cui sopra e dell'utilizzo dell'immobile, sarà ad esclusivo carico della Bocciofila Cuneese che terrà sollevato il Comune di Cuneo da ogni responsabilità in merito.

Art. 5 – Il corrispettivo per la concessione in uso del terreno, in considerazione dei lavori di cui trattasi e dell'attività svolta, viene determinato simbolicamente in 10,00 (dieci) euro annui, da pagarsi in unica soluzione anticipata entro il giorno 5 del mese di maggio di ogni anno.

Art. 6 – La Società Bocciofila Cuneese si impegna a consentire al Comune l'uso gratuito della struttura per realizzare manifestazioni di carattere culturale e sportivo di interesse cittadino.

La Bocciofila si impegna, inoltre, a consentire l'iscrizione a chiunque ne faccia richiesta, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli.

Art. 7 – Saranno a carico della Bocciofila Cuneese tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e del fabbricato adibito a sede per tutta la durata della concessione. Sarà pure a carico della Società Bocciofila Cuneese ogni e qualsiasi spesa e/o onere relativo all’uso e gestione dell’immobile, ivi comprese le spese relative agli allacciamenti, installazioni, sostituzioni e riparazioni concernenti le varie utenze. La Bocciofila Cuneese dovrà provvedere a proprie spese all’assicurazione dell’impianto contro i rischi della responsabilità civile verso i terzi e per il caso di incendio, fornendo al Comune di Cuneo copia delle relative polizze.

Art. 8 - Il Comune potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con preavviso di mesi 6, per sopravvenuti motivi di pubblica utilità.

Art. 9 – Alla scadenza della concessione – comunque verificatasi - l’impianto dovrà essere consegnato al Comune in normale stato d’uso e manutenzione, libero da persone e/o cose, restando acquisite di diritto gratuitamente al Comune di Cuneo le addizioni e le migliorie apportate.

Art. 10 – La Società Bocciofila Cuneese non potrà sub-concedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, la concessione, pena la decadenza dalla stessa.

Art. 11 – Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Il mancato rispetto da parte della Società Bocciofila Cuneese di quanto previsto dalla presente convenzione comporterà, previa contestazione scritta da parte del Comune di Cuneo con termine di 15 gg. per eventuali giustificazioni, la decadenza immediata della concessione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 12 – Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia di concessioni in uso di beni demaniali e, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Art. 13 – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società Bocciofila Cuneese.

Art. 14 – La Società Bocciofila Cuneese elegge il proprio domicilio in Cuneo,, dove potranno essere fatte validamente tutte le notifiche e le comunicazioni in dipendenza del presente atto.